

## **Corte europea dei diritti dell'Uomo ricorso n.10249/03 del 17 settembre 2009**

La Corte dei diritti dell'uomo fa un balzo in avanti rispetto alla precedente giurisprudenza e afferma la necessità per il giudice di garantire al condannato l'applicazione della legge penale a lui più favorevole.

L'Italia porta così a casa un'altra condanna per non aver applicato a un uomo riconosciuto colpevole di omicidio della moglie e tentato omicidio del figlio il beneficio riconosciuto dall'articolo 442 del Cpp prima che questo fosse modificato dal decreto legge 341/2000. Prima dell'intervento legislativo il codice di procedura penale tramutava, infatti, l'ergastolo in 30 anni di reclusione per chi sceglieva il "processo breve". Una rotta corretta dal DI 341 che lasciava fisso il carcere a vita nel caso di concorso di reato o delitto continuato aprendo la strada al solo beneficio di evitare l'isolamento diurno.

Il ricorrente, riconosciuto colpevole, era stato quindi in prima battuta condannato a 30 dal Gup in base a quanto previsto dall'articolo 442 del Cpp prima della riforma. Ma il verdetto aveva avuto la validità di un solo giorno perché emesso nelle stesse 24 ore di entrata in vigore della norma di modifica. La Corte d'assise di Roma ha, infatti, accolto la richiesta della Corte d'Appello di modificare la decisione del Gup e condannato il ricorrente all'ergastolo.

Decisione non condivisa da Strasburgo che ha imposto all'Italia un risarcimento di 20 euro in favore del ricorrente: 10 mila per i danni morali e 10 per le spese processuali, per aver violato l'articolo 7 della Convenzione che stabilisce il principio "nessuna pena senza legge" e l'articolo 6 sull'equo processo. Con la sentenza di ieri Strasburgo fa un passo avanti, in favore dell'accusa, anche rispetto ai suoi precedenti orientamenti affermando che l'articolo 7 della Convenzione non garantisce soltanto il principio di non retroattività della legge penale più severa ma anche, implicitamente, il principio di retroattività della legge penale più favorevole al condannato.

Principio che impone al giudice di far scattare la legge penale più favorevole al condannato, se le norme in vigore al momento del reato sono diverse da quelle adottate prima del giudizio definitivo. La Corte sottolinea inoltre che la possibilità per uno stato di ridurre unilateralmente i vantaggi derivanti dalla scelta di una procedura abbreviata è in contrasto con i principi del giusto processo.